

# ***La Nuova Direttiva RAEE***

***(Direttiva 2012/19/UE)***

**Mercoledì 17 ottobre 2012**

**Evento organizzato da**

**ANDEC – Confcommercio**

**e**

**dalla Camera di Commercio di Milano**



**Avv. Maurizio Iorio ©**  
**[www.avvocatoiorio.it](http://www.avvocatoiorio.it)**



**ANDEC**  
**ASSOCIAZIONE NAZIONALE IMPORTATORI  
E PRODUTTORI DI ELETTRONICA CIVILE**

# *La Nuova Direttiva RAEE*

## ***AMBITO DI APPLICAZIONE***



*Avv. Maurizio Iorio* ©  
[www.avvocatoiorio.it](http://www.avvocatoiorio.it)



**ANDEC**  
ASSOCIAZIONE NAZIONALE IMPORTATORI  
E PRODUTTORI DI ELETTRONICA CIVILE

# La Nuova Direttiva RAEE

## Normativa attuale: cosa sono le AEE ?

**Apparecchiature elettriche ed elettroniche** o ‘**AEE**’ (idonee a generare rifiuti, o **RAEE**, quando arrivano a fine vita): sono “*le apparecchiature che dipendono, per un corretto funzionamento, da correnti elettriche o da campi elettromagnetici e le apparecchiature di generazione, di trasferimento e di misura di questi campi e correnti, appartenenti alle categorie di cui all'allegato I A e progettate per essere usate con una tensione non superiore a 1000 volt per la corrente alternata e a 1 500 volt per la corrente continua*”



# Normativa attuale: apparecchiature escluse

**1- Apparecchi non rientranti nella def. di AEE / RAEE di cui all' art. 3.1.a D. Lgs 151/05**

Apparecchi non dipendenti da correnti/ campi magnetici  
(es. forni a gas; tagliaerba ecc.)

**2- AEE espressamente escluse**

- Armi, munizioni, ecc.  
- Grandi elettrod.stici fissi  
- App.re impiantate infettate

**3- AEE implicitamente escluse**

Apparecchi non rientranti  
- in All.1 A, né  
- in voci residuali All.1B

**4- Apparecchi o parti di apparecchi con caratteristiche particolari 3.1.a D. Lgs 151/05**

4.1. Consumabili, componenti, sottoassiemi di AEE

4.2. Consumabili, componenti, di non-AEE

4.3. Prodotto "non finito"

4.4 Installazione fissa o parte della medesima

4.5. Utensile industriale fisso di grandi dimensioni



# La Nuova Direttiva RAEE

## Nuova normativa: campo di applicazione aperto

### Attuazione nazionale entro 14.02.2014

- **fino al 14.08.2018** non è previsto nessun cambiamento sostanziale all'ambito dei prodotti coperti (salvo inclusione di pannelli fotovoltaici e pochi altri prodotti),

- **dal 15.08.2018**, il campo di applicazione della normativa RAEE si estenderà a tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) secondo il concetto di “*campo di applicazione aperto*” ,

Entro il **14.08.2015**, la Commissione è incaricata di riesaminare l'ambito di applicazione della direttiva, relazionando Parlamento e Consiglio.



# La Nuova Direttiva RAEE

## Nuova normativa: campo di applicazione dal 2018

- 1- apparecchiature per lo scambio di temperatura
- 2- schermi, monitor ed apparecchiature dotate di schermi di superficie superiore a 100 cmq
- 3- lampade

- 4- apparecchiature di grandi dimensioni (= una dimensione esterna superiore a 50 cm)
- 5- apparecchiature di piccole dimensioni (nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm)
- 6- piccole apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni (nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm)



# ***La Nuova Direttiva RAEE***

## **Nuova normativa: AEE espressamente escluse dal 15.08.2018**

**AEE già rientranti tra le attuali esenzioni (utensili industriali fissi di grandi dimensioni; impianti fissi di grandi dimensioni)**

**AEE espressamente esentate:**

- apparecchiature destinate ad essere inviate nello spazio;
- mezzi (elettrici) di trasporto di persone e merci (esclusi i veicoli elettrici a due ruote non omologati)
- macchine mobili non stradali destinate ad esclusivo uso professionale (ad esempio: un muletto elevatore)
- apparecchiature concepite per la ricerca e lo sviluppo
- dispositivi medici; dispositivi medici impiantabili attivi; dispositivi medico-diagnostici in vitro se sospettati di essere infetti



# **La Nuova Direttiva RAEE**

## **CRITICITÀ**

Dal 15 .08.2018 in poi, con il “campo di applicazione aperto”, sono prevedibili le seguenti aree critiche:

**Decisioni già prese dal Comitato di Vigilanza e Controllo sui prodotti inclusi - ed esclusi: validità ?**

**Malgrado il principio del “*campo di applicazione aperto*” in vigore dal 15.08.2018, esistono numerose esclusioni: sarà pertanto importante identificare gli AEE esclusi dal campo di applicazione della nuova direttiva.**





## ***PRODUTTORI OBBLIGATI E VENDITE A DISTANZA***



# La Nuova Direttiva RAEE

## Normativa attuale: i Produttori obbligati

È convenzionalmente considerato “**Produttore**” chi:

- fabbrica e vende in Italia apparecchiature recanti il suo marchio, *(ad es. : Electrolux che commercializza aspirapolvere “Electrolux”);*
- rivende in Italia con il proprio marchio apparecchiature prodotte da altri fornitori, *(ad es.: Ipermercato che commercializza con un suo marchio elettrodomestici fatti fabbricare per suo conto in Cina)*
- importa o immette per primo nel territorio nazionale apparecchiature e ne opera la commercializzazione, anche mediante vendita a distanza (ossia l’importatore)  
*(ad es.: Importatore italiano indipendente di lampadine Philips in Italia)*



# La Nuova Direttiva RAEE

## Nuova normativa: i Produttori obbligati

Fermo quanto sopra, la nuova direttiva fa maggiore chiarezza in proposito, come segue:

### Produttore Stabilito in altro Stato Membro o paese terzo che vende AEE a rivenditori in Italia:

**PUÓ** iscriversi al Registro RAEE tramite **un rappresentante RAEE in Italia**, liberando così i suoi clienti da ogni obbligazione in campo RAEE (regime già vigente in Italia).

### Produttore Stabilito in altro Stato Membro o paese terzo che vende AEE a distanza a utenti finali in Italia:

**DEVE** iscriversi al Registro RAEE tramite un rappresentante RAEE in Italia.



# **La Nuova Direttiva RAEE**

## **CRITICITÀ**

**Al fine di realizzare un regime di piena libertà e di equità concorrenziale tra Produttori residenti in Italia e Produttori residenti in altri stati che vendono AEE a distanza ad utilizzatori finali italiani, sarà essenziale un' attenta attività di vigilanza ed *enforcement* adeguati.**

**Il Comitato di Vigilanza e Controllo, a cui sono affidate per legge le correlative incombenze, non ha attualmente correlativi fondi in dotazione.**



# *La Nuova Direttiva RAEE*

## **RACCOLTA E FINANZIAMENTO**



*Avv. Maurizio Iorio* ©  
[www.avvocatoiorio.it](http://www.avvocatoiorio.it)



**ANDEC**  
ASSOCIAZIONE NAZIONALE IMPORTATORI  
E PRODUTTORI DI ELETTRONICA CIVILE

# La Nuova Direttiva RAEE

## Normativa attuale: **Obblighi di raccolta**

|   |  |  |
|---|--|--|
|   | <b>RAEE STORICI =</b><br>RIFIUTI DERIVANTI DA PRODOTTI<br>IMMESSI SUL MERCATO<br><u>PRIMA DEL 31 DICEMBRE 2010</u>   | <b>RAEE NUOVI =</b><br>RIFIUTI DERIVANTI DA PRODOTTI<br>IMMESSI SUL MERCATO<br><u>DOPO IL 31 DICEMBRE 2010</u>   |
| <b>RAEE DOMESTICI =</b><br>RIFIUTI PROVENIENTI<br>DA NUCLEI DOMESTICI         | - <b>RESPONSABILITÀ COLLETTIVA =</b><br>OBBLIGO DI ADESIONE AD UN SISTEMA<br>COLLETTIVO  | - <b>RESPONSABILITÀ COLLETTIVA O</b><br><b>INDIVIDUALE, A SCELTA DEL PRODUTTORE</b>  |
| <b>RAEE PROFESSIONALI =</b><br>RIFIUTI PROVENIENTI<br>DA ATTIVITA' ECONOMICHE | - IL PRODUTTORE È OBBLIGATO AL RITIRO<br>DEL RAEE SOLO QUANDO VENDE UN AEE<br>EQUIVALENTE IN SOSTITUZIONE<br><br>- GARANZIA ALLA P.A. PER VENDITA<br>di ogni NUOVA AEE | - IL PRODUTTORE È OBBLIGATO AL<br>RITIRO DEL RAEE ANCHE SE NON<br>VENDE UNA AEE EQUIVALENTE IN<br>SOSTITUZIONE<br>-GARANZIA ALLA P.A. PER VENDITA<br>NUOVA AEE |



# La Nuova Direttiva RAEE

## Nuova normativa: raccolta dei RAEE domestici

Non vengono posti in capo ai Produttori nuovi oneri di raccolta a domicilio.

I produttori, infatti, sono tenuti, come ora, a finanziare la gestione dei rifiuti solo (*almeno*) dai centri di raccolta in poi.

È però innovativamente previsto il dovere per gli Stati Membri di consentire “... ai detentori finali e ai distributori di rendere almeno gratuitamente tali rifiuti” e la loro facoltà di “incoraggiare i produttori a finanziare anche i costi legati alla raccolta dei RAEE dai nuclei domestici”.



# **La Nuova Direttiva RAEE**

## **RAEE domestici 1) - CRITICITÀ**

### **RACCOLTA PRIMARIA**

**Se i Produttori fossero in qualche modo tenuti a farsi carico degli oneri finanziari della raccolta primaria dal domicilio del consumatore, potremmo trovarci di fronte ad un aumento esponenziale dei costi a loro carico e quindi, in definitiva, a carico del consumatore finale.**

**Ciò, senza garanzie di un corrispondente aumento di efficienza, posto che l'attività di raccolta primari sarebbe solo FINANZIATA dai Produttori ma NON EFFETTUATA dagli stessi né dai loro sistemi collettivi.**





# **La Nuova Direttiva RAEE**

## **RAEE domestici 2) - CRITICITÀ**

### **RESPONSABILITÀ INDIVIDUALE**

**La nuova Direttiva ribadisce che quanto ai RAEE “Nuovi” (= generati, nel caso dell’ Italia, da AEE vendute dopo il 31/12/2010) i Produttori sono responsabili individualmente. Tuttavia la normativa italiana, a seguito di emendamento contenuto dalla legge “comunitaria” 2009, prevede la possibilità anche in tal caso di partecipazione ad un sistema collettivo.**

**Si deve ritenere ed auspicare che il diritto a tale scelta sia mantenuto anche a seguito dell’ attuazione della nuova direttiva.**



# **La Nuova Direttiva RAEE**

## **RAEE domestici 3) - CRITICITÀ**

### **ECO CONTRIBUTO RAEE**

L'**ECR** é attualmente prevista per alcuni RAEE “Storici” solo fino al 13.02.2013; orbene, stando alla nuova Direttiva, questo sistema di finanziamento non “muore” definitivamente a tale data, ma é lasciata agli Stati Membri la facoltà di stabilire o mantenere l'ECR (per tutti o alcuni AEE) a livello nazionale purché i costi così indicati “... non superino la migliore stima delle spese effettivamente sostenute”.

**Per la gran parte dei Produttori c'è interesse a che la facoltà di ECR venga effettivamente riconosciuta in Italia. La distribuzione è tradizionalmente contraria.**



# ***La Nuova Direttiva RAEE***

## **Nuova normativa: raccolta dei RAEE professionali**

**Il Produttore, a seguito della vendita di un AEE, continua come ora ad essere responsabile della raccolta e gestione sia (1) del RAEE “storico” generato dal prodotto sostituito dall’AEE fornito (a certe condizioni), che (2) del RAEE “nuovo” successivamente generato dall’apparecchio fornito.**

**La nuova Direttiva stabilisce innovativamente che gli apparecchi “*Dual Use*”, che si prestano per qualità - prezzo - canale di vendita ad uso sia domestico che professionale, sono trattati, quando diventano rifiuti, come RAEE domestici e non professionali.**



# **La Nuova Direttiva RAEE**

## **RAEE Professionali - CRITICITÀ**

**La nuova direttiva non fornisce alcuna indicazione sui criteri da utilizzare per identificare esattamente quali siano gli apparecchi “*dual use*” (= si applica il criterio del prezzo? O del canale di vendita? O delle caratteristiche tecniche intrinseche? Se sì, quali?)**

**Occorre che in sede di attuazione della direttiva si faccia chiarezza in proposito.**



# *La Nuova Direttiva RAEE*

## **OBIETTIVI DI RACCOLTA**



Avv. Maurizio Iorio ©  
[www.avvocatoiorio.it](http://www.avvocatoiorio.it)



**ANDEC**  
ASSOCIAZIONE NAZIONALE IMPORTATORI  
E PRODUTTORI DI ELETTRONICA CIVILE

# La Nuova Direttiva RAEE

## Obiettivi di raccolta

- 1- Fino al 31/12/2015 non sono previsti nuovi obiettivi.
- 2- Entro l'**1/01/2016** andrebbe raggiunto il primo obiettivo (minimo) di raccolta annuale, che è pari al **45% del peso medio annuale delle AEE immesse nel mercato** nei tre anni precedenti.
- 3- Entro l'**1/01/2019** andrebbe raggiunto con gradualità il secondo obiettivo di raccolta annuale, che è pari al **65% del peso medio annuale delle AEE immesse nel mercato** nei tre anni precedenti o, alternativamente, l'**85% dei RAEE prodotti annualmente nel territorio.**



# **La Nuova Direttiva RAEE**

## **Obiettivi di raccolta - CRITICITÀ**

**Nel corso del 2011 i sistemi collettivi hanno raccolto in Italia 260 mila ton. di RAEE domestici (con una previsione di 230 mila t. per il 2012 e 240 mila t. nel 2014 per circa 4,3 Kg/abitante/annui. Recenti studi del Consorzio Remedia prevedono:**

- una percentuale di raccolta di 4.0 Kg/ab./annui nel 2014**
- la necessità di raggiungere, al fine di integrare l' obiettivo dell' 85% dei RAEE annui generati, una percentuale di raccolta di 17,6 Kg/ab./annui entro il 2019.**

**Il che significherebbe moltiplicare per quattro, in 6 anni, le quantità di RAEE raccolte nel 2013, passando da 240.000 ton. (2013) a 980.000 ton. (2019).**

**Obiettivo, questo, che non appare realistico.**



# *La Nuova Direttiva RAEE*

## *ONERI DEI DISTRIBUTORI*



*Avv. Maurizio Iorio* ©  
[www.avvocatoiorio.it](http://www.avvocatoiorio.it)



**ANDEC**  
ASSOCIAZIONE NAZIONALE IMPORTATORI  
E PRODUTTORI DI ELETTRONICA CIVILE



# La Nuova Direttiva RAEE

## Nuova normativa: ritiro 1 contro 0

I distributori, oltre al ritiro “1 contro 1” previsto dalla normativa corrente a fronte di AEE nuove vendite, sono tenuti anche alla raccolta “1 contro 0” ossia alla raccolta indipendentemente dalla vendita o meno di un prodotto nuovo: tale ultima responsabilità è limitata agli esercizi di almeno 400 mq circa dedicati alla vendita di AEE e con riferimento ai soli RAEE dimensioni esterne inferiori a 25 cm e , in ogni caso, “...*salvo ove una valutazione dimostri che regimi di raccolta alternativa esistenti non siano almeno altrettanto efficaci ...*”.



# **La Nuova Direttiva RAEE**

## **DISTRIBUTORI - CRITICITA'**

**Stando a quanto riportato al 14° "Considerando" alla nuova direttiva RAEE, gli esercizi che effettuano il ritiro 1 contro 0 NON dovrebbero essere assoggettati alle formalità di registrazione o autorizzazione all'uopo previste dalla normativa generale sui rifiuti (D. 2008/98/CE)**

**Anche in questo caso sarà pertanto importante verificare come avverrà il recepimento da parte del nostro paese di questa previsione della nuova direttiva RAEE.**



# *La Nuova Direttiva RAEE*

## *ONERI DEI RICICLATORI*



Avv. Maurizio Iorio ©  
[www.avvocatoiorio.it](http://www.avvocatoiorio.it)



**ANDEC**  
ASSOCIAZIONE NAZIONALE IMPORTATORI  
E PRODUTTORI DI ELETTRONICA CIVILE

# ***La Nuova Direttiva RAEE***

## **Nuova normativa: Separazione RAEE e accesso**

**La nuova direttiva prevede un obbligo di collaborazione tra riciclatori e riutilizzatori quanto ai RAEE che giacciono presso i centri di trattamento: in tal caso, infatti, i riciclatori dovranno effettuare la separazione dei RAEE da preparare per il riutilizzo dagli altri RAEE raccolti separatamente e quindi assicurare l'accesso ai riutilizzatori affinché questi ultimi siano in grado di identificare e ritirare i RAEE suscettibili di ridiventare AEE, ossia di essere ulteriormente utilizzati, previa se del caso operazioni di ripristino.**



# ***La Nuova Direttiva RAEE*** **RICICLATORI - CRITICITÀ**

**La necessità di assicurare l'accesso degli impianti di riciclo ai riutilizzatori costituisce attività assai onerosa e problematica per evidenti ostacoli fisici e di sicurezza di persone ed impianti , nonché probabilmente di scarsa o nulla utilità (quale consumatore medio ritirerebbe o acquisterebbe mai, ad esempio, un frigorifero o una lavatrice usati ?); tali oneri finirebbero ineluttabilmente per riversarsi economicamente sui Produttori e quindi, in definitiva, sui consumatori. Anche in questo caso, pertanto, sarà importante verificare come la previsione di cui trattasi sarà attuata dal legislatore italiano.**



# *La Nuova Direttiva RAEE*

## ***NORME ARMONIZZATE SUL TRATTAMENTO DEI RAEE***



*Avv. Maurizio Iorio* ©  
[www.avvocatoiorio.it](http://www.avvocatoiorio.it)



**ANDEC**  
ASSOCIAZIONE NAZIONALE IMPORTATORI  
E PRODUTTORI DI ELETTRONICA CIVILE

# **La Nuova Direttiva RAEE**

## **Sviluppo di standard armonizzati**

È prevista l'elaborazione di **standard armonizzati a livello europeo nel trattamento dei RAEE** sì da rispecchiare “*il più recente livello tecnico*”, da svilupparsi dalle organizzazioni di armonizzazione normativa europee.

Gli Stati Membri potranno a loro volta **elaborare standard nazionali aggiuntivi**, di cui dovranno informare la Commissione

**L'allegato VII disciplina i trattamenti selettivi dei RAEE**: tale disciplina potrà essere emendata solo dalla Commissione, la quale valuterà a tal fine la possibilità di estenderla anche ai nanomateriali.



# La Nuova Direttiva RAEE

## Conclusioni

| Argomento   | Criticità  |
|---|--|
| <b>Prodotti coperti</b>   | <p>Decisioni già prese dal Comitato di Vigilanza e Controllo sui prodotti inclusi – ed esclusi: validità</p> <p>Malgrado il principio del “campo di applicazione aperto” in vigore dal 15.08.2018, esistono numerose esclusioni: sarà pertanto importante identificare gli AEE esclusi dal campo di applicazione della nuova direttiva .</p>                 |
| <b>Produttori residenti all'estero che vendono a distanza</b>               | <p>Obbligo di iscrizione al Registro AEE italiano: essenziale un'attenta attività di vigilanza ed <i>enforcement</i> adeguati.</p> <p>Il Comitato di Vigilanza e Controllo non ha fondi in dotazione adeguati .</p>  |
| <b>Raccolta e finanziamento RAEE Domestici – Raccolta primaria</b>          | <p>Se i Produttori fossero in qualche modo tenuti a farsi carico degli oneri finanziari della raccolta primaria dal domicilio del consumatore, potremmo trovarci di fronte ad un aumento esponenziale dei costi a loro carico e quindi, in definitiva, a carico del consumatore finale. Ciò, senza garanzie di un corrispondente aumento di efficienza .</p> |
| <b>Raccolta e finanziamento RAEE Domestici – Responsabilità individuale</b> | <p>Quanto ai RAEE “Nuovi” i Produttori sono responsabili individualmente. Tuttavia la normativa italiana prevede la possibilità anche in tal caso di partecipazione <u>ad un sistema collettivo</u> .</p>  |
| <b>Raccolta e finanziamento RAEE Domestici - ECR</b>                        | <p>Per la gran parte dei Produttori c'è interesse a che la facoltà di ECR venga effettivamente riconosciuta in Italia.</p> <p>La distribuzione è tradizionalmente contraria -</p>  |



# La Nuova Direttiva RAEE

## Conclusioni

| Argomento  | Criticità   |
|--|---|
| <b>Raccolta e finanziamento RAEE Professionali</b> | La nuova direttiva non fornisce alcuna indicazione sui criteri da utilizzare per identificare esattamente quali siano gli apparecchi "dual use", pur stabilendo che questi si considerano come RAEE domestici.  |
| <b>Obiettivi di raccolta</b>                       | Recenti studi condotti dal Consorzio Remedia ( sulla base di dati forniti anche da ANDEC ) prevedono:<br>- una percentuale di raccolta di <u>4.0 Kg/ab./annui nel 2014;</u><br>- la necessità di raggiungere , al fine di integrare l' obiettivo dell' 85% dei RAEE annui generati , una percentuale di raccolta di <u>17,6 Kg/ab./annui entro il 2019 : l' obiettivo appare irrealistico .</u>                               |
| <b>Distributori</b>                                | Stando a quanto riportato al 14° "Considerando" alla nuova direttiva RAEE, gli esercizi che effettuano il ritiro 1 contro 0 NON dovrebbero essere assoggettati alle formalità di registrazione o autorizzazione all'uopo previste dalla normativa generale sui rifiuti (D. 2008/98/CE), con conseguente necessità di conferma ed ampliamento delle facilitazioni attualmente riconosciute alla distribuzione dal DM 65/2010 . |
| <b>Riciclatori</b>                                 | La necessità di assicurare l' accesso degli impianti di riciclo ai riutilizzatori costituisce attività assai <u>onerosa e problematica</u> per evidenti ostacoli fisici e di sicurezza di persone ed impianti, nonché probabilmente <u>di scarsa o nulla utilità.</u>   |

*Grazie per la Vostra  
attenzione!*

*Avv. Maurizio Iorio*



**ANDEC**  
**Corso Venezia n. 47**  
**20121 Milano**  
**T. 02 7750254**  
**[www.andec.it](http://www.andec.it)**

*Studio Avv. M. Iorio*  
*Corso di Porta Vittoria , 17*  
*20122 Milano*  
*T .0236593383*  
*[www.avvocatoiorio.it](http://www.avvocatoiorio.it)*

